

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	259
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
MOSCA e BARONI: Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo (1689) . . . . .	260
PRESIDENTE . . . . .	260, 265, 266, 280, 283
MOSCA, <i>Relatore</i> . . . . .	260, 264, 280, 282
DE COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	260, 262, 264, 266
TODROS . . . . .	261, 266
RIPAMONTI . . . . .	262, 264, 282
BUSETTO . . . . .	262, 266, 280, 282
SULLO . . . . .	263, 266
CORONA GIACOMO . . . . .	263
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i> . . . . .	264, 266, 280, 282
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
SULLO ed altri: Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (1614) . . . . .	266
PRESIDENTE . . . . .	266, 267, 268, 271 272, 275, 276, 278, 279
AMENDOLA PIETRO . . . . .	267, 270, 277, 279
BRANDI, <i>Relatore</i> . . . . .	267, 271

	PAG.
DE COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	267, 272, 275, 279
MARICONDA . . . . .	270, 271
SULLO . . . . .	270, 271, 274, 278
BERAGNOLI . . . . .	271
VILLANI . . . . .	273, 274, 275, 276
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	283

**La seduta comincia alle 17,15.**

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Ricordo che, come già annunciato nella precedente seduta, per la discussione della proposta di legge n. 1689, i deputati Corona Giacomo e Sullo sostituiscono rispettivamente i deputati Cavallaro Francesco e Fortini e che per la discussione della proposta di legge n. 1614, i deputati Sullo, Villani e Mariconda sostituiscono rispettivamente i deputati Fortini, Lauricella e Poerio.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mosca e Baroni: Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo (1689).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mosca e Baroni: « Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo ».

Comunico alla Commissione che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Mosca ha facoltà di svolgere la relazione.

MOSCA, *Relatore*. Mi limiterò a formulare alcune rapide considerazioni anche perché la proposta di legge in discussione è stata esaminata attentamente da me insieme ad altri colleghi di diverse parti politiche, ed in questa occasione si è dimostrata la necessità di introdurre alla proposta di legge stessa una serie di modificazioni che proporrò alla Commissione.

L'esigenza di stabilire norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo previste nella proposta di legge è nata dal ritardo nel dare il via alle opere di ricostruzione degli abitati e degli insediamenti industriali nei due comuni interessati, ritardo dovuto ad una certa interpretazione delle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1964, n. 357, per quella parte relativa ai piani comprensoriali.

In tale legge non erano riportate le norme contenute nella precedente legge 4 novembre 1963, n. 1457, che ponevano a carico dello Stato l'onere per la compilazione dei piani urbanistici per la zona del Vajont, sicché si è ritenuto che tali norme fossero da ritenersi soppresse. Allo scopo di chiarire che gli oneri che ho indicato sono a carico dello Stato ho presentato questa proposta di legge, in cui inoltre si stabilisce che il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo ha efficacia fino al momento dell'entrata in vigore dei piani comprensoriali previsti dalla legge n. 357, considerandolo un'anticipazione di questi, cioè un piano di attuazione del futuro piano comprensoriale.

In conseguenza di quanto ho detto all'inizio, appare opportuno modificare ampiamente il testo della proposta di legge in discussione. Ciò in quanto, assunti elementi ulteriori di giudizio presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio e dopo il sopralluogo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont nei co-

muni interessati, si è manifestata l'esigenza che, insieme alle disposizioni di carattere generale per la ricostruzione degli abitati, siano predisposte misure che consentano l'immediata applicazione anche delle provvidenze previste per gli insediamenti industriali. A tal fine, intesi anche i colleghi di altre parti politiche, ho predisposto una serie di modificazioni alla proposta di legge, in modo da avviare l'istituzione del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno e di considerare quindi la zona di industrializzazione dei comuni di Longarone e Castellavazzo come prima parte del nucleo comprensoriale di industrializzazione del comprensorio del bellunese. Si tratta di tutta una serie di misure che permetteranno di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1964, n. 357.

Per quanto riguarda gli oneri che deriveranno a carico dello Stato, debbo far rilevare che, sia per quel che concerne la predisposizione e l'attuazione del piano regolatore dei due Comuni, sia per quanto attiene alle opere del consorzio per il nucleo di industrializzazione, le modificazioni proposte non recano oneri diversi da quelli previsti dalle precedenti disposizioni relative alla ricostruzione ed alla rinascita della zona.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mosca per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla approvazione del provvedimento e si rimette a quanto esattamente detto dal relatore, nell'intento di venire incontro alla urgente necessità della più sollecita ricostruzione sia civile che industriale dei Comuni colpiti dalla catastrofe.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

La proposta di legge originaria constava del seguente articolo unico:

« Il Piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, conserva piena efficacia fino alla entrata in vigore dei piani comprensoriali di cui alla legge 31 marzo 1964, n. 357, nei quali dovrà trovare inquadramento.

Il piano regolatore generale suddetto sarà integrato con piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato ed adottati dai comuni interessati previa pub-

blicazione a cura delle Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni durante i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, i piani particolareggiati sono inviati al Ministro dei lavori pubblici che li approva con proprio decreto sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

I piani particolareggiati hanno efficacia fino alla entrata in vigore dei piani comprensoriali.

La spesa per le aree occorrenti per l'attuazione del piano regolatore generale e per i piani particolareggiati di esecuzione dei comuni di Longarone e di Castellavazzo e la spesa per la redazione del piano regolatore generale suddetto è posta a totale carico dello Stato ».

Il Relatore ha proposto un nuovo testo costituito da quattro articoli. Il primo di essi è sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge.

Ne do lettura.

« Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore dei piani comprensoriali di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nei quali dovrà essere inquadrato.

Al piano regolatore generale suddetto è data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i comuni interessati.

I piani suddetti sono adottati dall'amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.

Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore

generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 *sub* art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente è a totale carico dello Stato. Ad essa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1 n. 3 *sub* art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357 ».

Gli onorevoli Todros e Busetto hanno proposto di sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione si applicano i commi 17 e 20 dell'articolo 3 *sub* art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

L'indennità di espropriazione è determinata in base agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

TODROS. Sia all'articolo 1 che al successivo articolo 4 del testo proposto dal Relatore si fa riferimento, per quanto concerne le espropriazioni di immobili e la relativa indennità, alla legge fondamentale per la ricostruzione della zona del Vajont, cioè all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, numero 357 e quindi indirettamente all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, al quale appunto la disposizione citata della legge n. 357 rinvia. A questo punto domando alla Commissione se sia il caso, in un momento in cui la Corte Costituzionale, in seguito al ricorso al Consiglio di Stato di alcuni proprietari di aree, è stata chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità dell'articolo 12 della legge n. 167, di tornare a far riferimento a quest'ultima norma. Nel programma del secondo Governo Moro in materia urbanistica è previsto, per quel che concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione, l'adozione dei criteri indicati agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 per il risanamento della città di Napoli, criteri sulla cui costituzionalità non sono stati sollevati dubbi di sorta.

Perché, dunque, continuare a richiamare l'articolo 12 della legge n. 167, riguardo al quale sono stati sollevati quei dubbi che ho detto, quando è possibile far riferimento alla legge del 1885 che non ne ha creati e che, tra

l'altro, reca in questo caso criteri più favorevoli alla collettività per la determinazione dell'indennità di espropriazione?

Quindi, se la Commissione ed il Governo sono d'accordo, proporrei di studiare insieme un emendamento al testo dell'articolo 1 proposto dal relatore che importi l'adozione, ai fini della determinazione dell'indennizzo, dei criteri stabiliti dalla legge n. 2892, invece di quelli indicati all'articolo 12 della legge numero 167.

RIPAMONTI. Onorevole Presidente, desidero chiarire i motivi che mi inducono a dichiararmi favorevole al testo dell'articolo 1 proposto dal relatore, dal momento che in questa stessa Commissione ho votato a favore della legge 31 maggio 1964, n. 357, che aboliva l'articolo 3 della precedente legge 4 novembre 1963, n. 1457, sulla base della quale sono stati elaborati i piani regolatori dei comuni di Longarone e Castellavazzo approvati con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760.

La mia adesione è motivata dalla considerazione che si è arrivati a stabilire la formazione del piano comprensoriale interessante pure il territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo quando già i due comuni avevano predisposto, a norma dell'articolo 3 della precedente legge, il piano regolatore generale. L'eccezione che viene disposta all'articolo 1 al piano comprensoriale è giustificata solo dalla tempestività con cui i due comuni hanno provveduto all'elaborazione del piano regolatore. Dico questo affinché non si venga a proporre in tempi successivi di stralciare dal piano comprensoriale il territorio di altri comuni che non hanno ritenuto, nel termine previsto dalla legge, di predisporre i propri piani regolatori generali. Infatti già vi sono istanze a prevedere, con altri progetti di legge, la facoltà per altri comuni di procedere alla compilazione di piani regolatori generali come anticipazioni del piano comprensoriale.

Votando a favore di questo articolo intendo votare a favore dell'eccezione che conferma la regola.

Ritengo che il Governo voglia fare propria la motivazione da me addotta poiché la responsabilità della compilazione dei piani regolatori generali è stata assunta dallo Stato, d'intesa con i comuni, per agevolare i lavori della Commissione di esperti incaricata di redigere il piano comprensoriale. La decisione di ristrutturare la zona sulla base di un piano comprensoriale tiene conto e di valutazioni di carattere urbanistico e di valutazioni di carattere economico; cioè il piano compren-

soriale, in questo caso, viene elaborato su una previsione di ristrutturazione economica della zona che giustifica i provvedimenti per gli insediamenti industriali nella zona stessa.

Questa esigenza, onorevoli sottosegretari all'industria e ai lavori pubblici, deve essere portata avanti accelerando i tempi della formazione del programma di sviluppo economico del territorio e del piano urbanistico comprensoriale, anche perché, come vedremo esaminando i successivi articoli, alla formazione del piano urbanistico si accompagna la precisazione dei criteri di carattere tecnico ed economico degli insediamenti industriali.

Con questa precisazione dichiaro di votare a favore dell'articolo 1 del testo proposto dal relatore.

Per quanto riguarda il richiamo alle modalità di esproprio, non ritengo sia il caso di sostituire la dizione usata introducendo qui le modalità previste dalla legge per il risanamento della città di Napoli. Preferirei che la Commissione in altra sede provvedesse ad adeguare l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Infatti, poiché non solo nel provvedimento che oggi esaminiamo, ma in tutta una serie di provvedimenti recentemente approvata dalla nostra Commissione è stato fatto riferimento all'articolo 12 della legge n. 167, insisto nell'esprimere un giudizio negativo sulla modifica di tale articolo in sede di modifica di leggi che lo richiamano.

Se vi sono preoccupazioni della natura di quelle esposte dall'onorevole Todros, ritengo che questa Commissione possa, operando più razionalmente, riprendere la discussione del disegno di legge n. 1044, relativo alla modifica dell'articolo 2 della legge n. 167 e nel corso della discussione del quale fu già proposto di modificare anche l'articolo 12 della legge stessa.

Dichiaro, comunque, di astenermi dalla votazione dell'emendamento presentato.

BUSETTO. Il problema che forma oggetto dell'emendamento da me presentato insieme al collega Todros fu già sollevato nel corso dei colloqui avuti con il relatore e con altri colleghi.

Ora, certamente, nessuno vuol mettere in discussione la legge n. 167 e tanto meno indebolirne l'efficacia. Sarebbe perfino ridicolo pensare che da parte nostra si voglia farlo!

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Semmai, senza volerlo...

BUSETTO. In secondo luogo, desidero ricordare che la Commissione, qualche mese

fa, si era trovata sulla soglia — che, per la verità era stata quasi varcata — dell'approvazione di un provvedimento tendente a modificare l'articolo 12 della stessa legge n. 167, modifica che si sarebbe riflessa su tutte le leggi in cui si è fatto richiamo a tale norma.

Purtroppo, quella soglia non fu varcata e, ad un certo punto, la discussione si fermò.

Oggi noi ci troviamo di fronte a due strade: quella indicata dall'onorevole Ripamonti, di una legge generale di fondo che modifichi l'articolo 12 della legge n. 167 e che quindi investa tutti i provvedimenti che ad esso fanno riferimento, e quella segnalata dall'onorevole Todros, per le situazioni particolari di Longarone e Castellavazzo, situazioni che evidenziano, di per se stesse, le ragioni per cui è stata presentata la proposta di legge oggi in discussione.

Ritengo che si debba percorrere la seconda strada.

Come l'onorevole Ripamonti ha molto bene rilevato, le situazioni di cui trattasi rappresentano un'eccezione rispetto a tutto lo spirito che anima la legge 31 maggio 1964, n. 357. Si è stimolati dall'urgenza della ricostruzione, sia sotto il profilo di quella degli insediamenti urbani, sia sotto l'aspetto della creazione di fonti di occupazione. La ragione di riferimento alla legge per il risanamento della città di Napoli risiede proprio nella necessità di fare molto presto, senza per nulla indebolire la forza della legge n. 167.

SULLO. Credo che convenga, per ragioni di prudenza, accogliere l'emendamento proposto. Noi ci troviamo, infatti, di fronte ad un bivio per quel che concerne l'espropriazione degli immobili: o confermare in tutto e per tutto quanto stabilito nella legge n. 167 che è stata impugnata, sul piano costituzionale, per aspetti particolari — dunque, la legge sostanzialmente non è toccata — oppure ricorrere a leggi già sperimentate. Mi pare che noi dovremmo essere così prudenti, avendo davanti due strade, una delle quali ultrasicura, mentre sull'altra esistono polemiche, da preferire la prima. Peraltro, non vedo la ragione di fare questioni di principio. La legge n. 167 continuerà ad avere efficacia per suo conto ed il Parlamento vedrà se apportarvi modifiche prima o dopo la decisione della Corte costituzionale.

Mi pare, quindi, opportuno invitare il rappresentante del Governo a riflettere su questo problema e sulla opportunità di procedere per la via più sicura e che non dia luogo a perplessità di alcun ordine.

Lo stesso onorevole Ripamonti parlava più come difesa di una posizione di fondo che in riferimento alla situazione concreta.

CORONA GIACOMO. Se mi è consentito, pur non entrando nel merito delle questioni, vorrei rivolgere un invito a tutti i membri della Commissione affinché sia prevista la procedura più rapida possibile per quanto riguarda l'opera di ricostruzione nel comprensorio di Longarone, così come per l'altro comprensorio: la mia preoccupazione è rivolta in modo particolare alla ricostruzione in quest'ultimo ed a tal fine ho già preso dei contatti con il relatore ed altri colleghi.

Per quanto riguarda Longarone devo dare atto a tutte le autorità dello Stato, nonostante critiche che possono farsi, che nell'ambito e nelle strettoie della legge si è operato e che la poca popolazione restante comincia veramente a ricostruire le case e le fabbriche di Longarone facendo così risorgere la fiorente cittadina. Ma lo stesso problema esiste in termini anche più drammatici per Erto e Casso e per San Martino. Se per Longarone, giustamente, si adotta la procedura più rapida possibile, questa stessa procedura dovrà adottarsi domani, quando vi sarà un piano regolatore, anche per quanto riguarda Erto e Casso e San Martino che ancora attendono. Su questi paesi, onorevole Presidente, pende ancora la questione della sicurezza, risolto il quale problema vi sarà la possibilità di poter iniziare una ricostruzione o in loco o in una località fuori dell'area del Vajont. Se noi attendiamo di poter procedere alla ricostruzione del comune di Erto e Casso dopo che il piano comprensoriale sarà divenuto efficace, finiremo per condannare gli abitanti ad abbandonare quei luoghi perché passeranno sicuramente due anni, due anni e mezzo, prima che possa avvenire la ricostruzione.

Forse i problemi che ho sollevato non potranno risolversi ora, e non essendo io competente in questa materia, non mi permetto di esprimere giudizi, però la procedura che si adotta oggi per Longarone deve essere adottata domani anche per la ricostruzione di Erto e Casso e San Martino.

Può darsi che da un punto di vista urbanistico dica delle eresie, ma parlo in termini pratici e di profonda umanità, perché c'è gente che ancora non ha casa, vive in una condizione morale e materiale che non può essere ulteriormente tollerata e che è giunta ai limiti estremi della pazienza e della sopportazione.

Cercate voi che siete i tecnici la formula che ritenete più opportuna, ma vedete di risolvere questo dramma umano.

Mi scusi, onorevole Presidente. Il mio *excursus* è forse fuori tema, ma è un invito che rivolgo alla Commissione di adottare la formula più rapida e più certa possibile per la ricostruzione di Longarone e Castellavazzo e, nello stesso tempo, di lasciare aperta la possibilità che la medesima formula possa essere domani adottata per la ricostruzione di Erto e Casso e San Martino.

MOSCA, *Relatore*. Non sarei, in linea di massima, contrario all'emendamento proposto. Mi sembra però che il suo accoglimento indebolirebbe le possibilità di difesa della legge n. 167. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento proposto mi lascia perplesso anche se, in sostanza, mi rimetto alle decisioni della Commissione. L'argomento addotto dall'onorevole Todros è senza alcun dubbio valido e pertinente e si riferisce alla necessità di dare funzionalità piena al provvedimento in discussione. Mi pare, però, che si possa porre il problema secondo i seguenti termini: o noi siamo convinti della legittimità e della costituzionalità della norma di cui trattasi, ed allora possiamo lasciare il testo così com'è, sicuri che nulla accadrà; o siamo di parere contrario, ma allora, Governo e Parlamento, siamo tutti impegnati a legiferare di nuovo per risolvere la questione.

D'altra parte, come giustamente, a mio avviso, è stato fatto presente dal Relatore, il fatto che il Parlamento, alla prima occasione, abbandoni i criteri indicati nella legge n. 167 potrebbe avere un suo preciso significato.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non prenderei la parola sull'emendamento proposto se non fosse per il fatto che il problema dei criteri per la determinazione dell'indennizzo si pone anche per gli immobili che saranno espropriati nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale. Non ho difficoltà a rimettermi alle decisioni della Commissione: soprattutto, condivido la preoccupazione di metterci dalla parte del monte, per essere sicuri. Però, mi si consenta di aggiungere che, in questo caso, scopriamo il fianco all'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 167 in tutto il resto della zona del Vajont.

Mi permetto di segnalare questa circostanza, perché prevedo la situazione che si creerà

se ora per Longarone e Castellavazzo adottiamo certi parametri di liquidazione delle indennità di espropriazione e successivamente, se la Corte costituzionale non riterrà costituzionalmente illegittimo l'articolo 12 della legge n. 167, verrà applicata una norma diversa nel resto della zona che sarà ricompresa nei piani comprensoriali. La cosa è grave dal punto di vista dell'equità, perché, come ricordate, vi è una norma — quella del comma 19 dell'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, — per la quale il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 167 è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 357. Noi prevediamo che occorrerà ancora parecchio tempo per la definitiva sistemazione della zona: si verificherà pertanto che, per la corresponsione degli indennizzi relativi alle espropriazioni nella zona di Longarone e Castellavazzo, se l'emendamento proposto sarà accolto, si farà riferimento, seppure mediandolo con altri elementi, al valore venale del bene al momento dell'espropriazione, mentre in tutto il resto del comprensorio il valore venale sarà riferito a due anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 357 più i due o tre anni che occorreranno perché la legge stessa trovi completa applicazione.

Sarebbe quindi logico, se vogliamo porci sulla strada indicata dall'emendamento proposto, provvedere anche a questo proposito.

RIPAMONTI. Poiché l'emendamento proposto investe un problema di carattere generale, desidero far presente che se si insisterà su di esso da parte del proponente, chiederò che la discussione sia sospesa per pervenire ad un approfondimento del problema.

Tra l'altro, l'eventuale approvazione dell'emendamento proposto potrebbe introdurre altre sperequazioni di trattamento oltre quelle ricordate dal Sottosegretario Oliva. Ma, a parte questo, la mia opposizione all'emendamento Todros trova la sua ragione nel fatto che, procedendo in tal modo, agli atti dei lavori di questa Commissione risulterebbe che essa riconosce ora implicitamente che è fondato il ricorso al Consiglio di Stato relativo alla incostituzionalità della legge n. 167, precedendo la stessa Corte costituzionale nel giudizio definitivo.

Riterrei quindi più opportuno continuare a far riferimento a quest'ultima legge sia nella legge 31 maggio 1964, n. 357, sia nel provvedimento in discussione che ad essa si riferisce, provvedendo separatamente a modificare l'articolo 12 della legge n. 167. Visto l'atteggiamento assunto dalla Commissione in

materia, detta modifica potrebbe essere approvata rapidamente.

In ogni modo, a parte il dibattito sulla legge n. 167, se si insiste sull'argomento chiedo che la discussione sia sospesa per modificare anche la legge n. 357 ed il provvedimento che stiamo esaminando, nel senso di rendere obbligatoria in ogni caso l'espropriazione delle aree, per non creare sperequazioni nella corresponsione delle indennità.

Per tali motivi dichiaro che, se l'emendamento Todros verrà posto in votazione, voterò contro l'emendamento stesso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ripamonti chiede un rinvio della discussione, per approfondire alcuni problemi sollevati dall'emendamento proposto dagli onorevoli Todros e Busetto.

**TODROS.** Personalmente, non ho nulla in contrario a che si giunga ad un breve rinvio, anche perché, qualora si concordasse nel senso di modificare l'articolo 1, occorrerebbe provvedere nello stesso senso anche per l'articolo 4 del testo proposto dal relatore. Sono d'accordo con il senatore Oliva che sarebbe opportuno, ove fosse possibile, modificare nello stesso senso anche le altre norme che si riferiscono alla espropriazione degli immobili nell'ambito dei piani comprensoriali e può darsi che la sospensione ci permetta di trovare la formulazione adatta a tal fine.

Credo sia il caso di ripetere che non poniamo in discussione la validità o meno della legge n. 167. Con l'emendamento proposto, a parte l'obiettivo della sicurezza dell'applicazione della norma di cui abbiamo già parlato, intendiamo raggiungere quello di una condizione più favorevole, per lo Stato e gli enti locali, per quanto attiene all'acquisizione delle aree. In base all'articolo 12 della legge numero 167 ed all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 l'indennità di esproprio deve essere commisurata al valore venale dell'area due anni prima della data di entrata in vigore della legge n. 357, dunque al valore al 15 giugno 1961. Ci si troverebbe davanti, quindi, ad un prezzo di esproprio molto più alto di quello che è possibile ottenere applicando i criteri per la determinazione dell'indennizzo stabiliti agli articoli numero 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli. Ma vi è un secondo punto sul quale desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Se fosse la prima volta che ci si riferisce alla legge di Napoli, capirei le perplessità, ma gli onorevoli colleghi sanno che non è così!

Perciò, il farlo ancora una volta, per consentire di accelerare l'acquisizione delle aree, sembra a me cosa opportuna, che non mette assolutamente in dubbio il valore della legge n. 167. Se da parte nostra vi può essere un dubbio, esso è unicamente che i privati, come hanno sollevato la questione — che speriamo sia risolta in senso positivo — della costituzionalità di alcune parti della legge n. 167, facciano altrettanto per questo provvedimento, ritardando le procedure di esproprio anche in questo caso. Di qui la necessità di introdurre l'emendamento proposto. Ciò non vuol dire che noi poniamo in discussione la validità della legge n. 167, o del suo contenuto. Non intendiamo offrire, evidentemente, alcun argomento, né alla Corte costituzionale, né ai privati, per indebolire o invalidare la legge di cui trattasi.

In questo senso, noi possiamo, sospendendo la discussione, trovare la strada per giungere ad una soluzione che contempra tutti gli aspetti del problema.

**SULLO.** Credo che effettivamente sia opportuno procedere ad una breve sospensione — magari di un'ora — della discussione, in quanto, sul piano tecnico, bisogna indubbiamente rivedere il testo del provvedimento.

La Commissione dovrebbe, però, preliminarmente dare alcune indicazioni circa le linee secondo le quali condurre detta revisione.

Intanto, mi preme di mettere in luce, anche nei confronti della valutazione fatta dall'onorevole Ripamonti, un aspetto della questione e cioè che non è che noi ci pronunciamo su una questione che è in discussione dinanzi alla Corte costituzionale. Il problema è un altro! Accettando il criterio di valutazione dell'indennità di cui alla legge n. 167, il risultato sarà che i proprietari che intenderanno ostacolare il provvedimento, sapendo che la legge fondamentale è in discussione, proporranno un ricorso che bloccherà immediatamente l'applicazione del provvedimento stesso. Molte volte basta un solo proprietario per bloccare tutto, tra molti altri casi in cui la legge viene applicata.

Sarebbe quindi opportuno pervenire ad una formulazione che richiami la legge n. 167 per quanto concerne le procedure — ha ragione l'onorevole Ripamonti, quando dice che le procedure previste dalla legge stessa debbono essere mantenute — e, per quanto concerne la determinazione dell'indennità, faccia riferimento ai criteri stabiliti nella legge per il risanamento della città di Napoli.

In tal modo risulterebbero accolte sia le istanze poste dall'onorevole Ripamonti che quelle formulate dall'onorevole Todros.

BUSETTO. A proposito di quanto detto dall'onorevole Sullo, quando ha affermato che la Commissione deve dare un indirizzo per la elaborazione di un nuovo testo dell'articolo 1, ritengo che si debba espressamente stabilire che il provvedimento avrà efficacia nell'ambito del piano regolatore di Longarone e Castellavazzo. Infatti, mentre in questo caso abbiamo una giustificazione molto precisa per innovare rispetto ai criteri già stabiliti per la determinazione dell'indennizzo — quella della celerità dell'opera di ricostruzione — se si addivenisse alla estensione dei nuovi criteri a tutte le operazioni di esproprio che potranno essere fatte nell'ambito dei piani comprensoriali, sia in una parte che nell'altra del bacino del Vajont, si rischierebbe di indebolire la legge n. 167.

SULLO. L'onorevole Todros ha ragione nel dire che oggi, nell'anno di grazia 1964, i due anni previsti dalla legge coincidono con il massimo prezzo delle aree. È un'osservazione che si trova anche in un mio libro.

BUSETTO. Non ho assolutamente messo in discussione l'aspetto della convenienza citato dall'onorevole Todros. Però ci dobbiamo preoccupare, come hanno fatto peraltro sia l'onorevole Ripamonti che l'onorevole Todros, di difendere tutto il valore politico, di nuova politica urbanistica, che ha avuto la legge n. 167. Difenderla tanto rispetto alla Corte costituzionale, quanto di fronte a coloro che vogliono contestare questi principi: questo noi abbiamo a cuore.

Vorrei aggiungere che i piani comprensoriali per la zona del Vajont saranno redatti probabilmente dopo che la Corte costituzionale avrà deciso sulla questione sottoposta: limitiamo quindi i nuovi criteri per la determinazione dell'indennizzo all'ambito del piano regolatore di Longarone e Castellavazzo.

PRESIDENTE. Ella doveva esprimersi solo sulla proposta di breve sospensione della discussione: è favorevole o no?

BUSETTO. Sì, sono favorevole.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ritengo necessaria la sospensione in ogni caso. Infatti, se prevale l'orientamento di coloro che vogliono lasciare le cose come stanno, non vi è bisogno di addivenirvi; ove invece prevalesse l'opinione di coloro che vogliono sopprimere il riferimento alla legge n. 167, la questione è risolvibile introducendo un articolo aggiuntivo nel quale potrebbe essere stabilito che, per quanto si riferisce unicamente alla determinazione del-

l'indennità di espropriazione, in tutti i casi in cui ad essa si proceda in base al provvedimento in discussione ed alla legge 31 maggio 1964, n. 357, si applicano gli articoli numeri 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli.

TODROS. Ma vi è la questione delle procedure da seguire.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Alla legge per il risanamento della città di Napoli verrebbe fatto riferimento solo per quanto riguarda la misura dell'indennizzo.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non ho sollevato io la questione di scegliere tra un criterio o l'altro; per conto mio ho detto che preferirei comunque che fosse applicato sul piano generale o l'uno o l'altro e in conseguenza avevo tratto dei corollari da ciò. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riassumiamo gli orientamenti che sono emersi da questa discussione.

Vi è stata una proposta di breve rinvio sulla quale hanno preso la parola vari colleghi che mi pare si siano trovati in gran parte d'accordo. Vi è poi stato un intervento del Sottosegretario De' Cocci, e del Sottosegretario Oliva, i quali hanno proposto di non sospendere la discussione, di sopprimere il riferimento ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 della legge n. 357 e di aggiungere un articolo, che assumerà l'opportuna collocazione, che faccia preciso riferimento alla legge di Napoli per quanto si riferisce alla sola misura della indennità di esproprio.

Questa mi pare che sia la situazione.

BUSETTO. Signor Presidente, potremmo pervenire ad una sospensione brevissima.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora la discussione della proposta di legge n. 1689, e la riprenderemo dopo terminata la discussione dell'altro provvedimento all'ordine del giorno, con la riserva di esaminare in quel momento la questione dell'ulteriore *iter* della discussione.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri: Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (1614).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo, D'Arezzo, Valiante, Lettieri e Amodio: « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la



rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

Per quanto riguarda i pareri su questa proposta di legge, comunico che il parere della II Commissione non è stato espresso; quello della V Commissione è stato favorevole; quello della IV Commissione non è stato espresso.

Per esaminare questa proposta di legge la Commissione nella precedente seduta aveva proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto che si è riunito questa mattina presieduto dall'onorevole Amendola e ha proceduto alla formulazione di un testo che sarà ora preso in esame dalla Commissione.

Prego l'onorevole Amendola di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

AMENDOLA PIETRO. Il Comitato ristretto si è riunito questa mattina e dopo un serrato lavoro di più di due ore è pervenuto a conclusioni univoche, nel senso di accettare il testo proposto dagli onorevoli Sullo ed altri integrandolo con alcune modifiche ed aggiunte.

Credo che per guadagnare tempo sarebbe opportuno che il Presidente ponesse via via in discussione il testo originario e le modifiche proposte dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Relatore ha qualche dichiarazione da fare?

BRANDI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere in quanto siamo pervenuti a conclusioni univoche in sede di Comitato ristretto e d'altra parte, a nostro avviso, nulla è stato innovato per quel che concerne l'onere finanziario, agli effetti del parere espresso dalla V Commissione.

Quindi, sono del parere che la Commissione debba accogliere la proposta di legge, con gli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto, così da concedere alle popolazioni del Sannio e dell'Irpinia i mezzi per accelerare la ricostruzione dei loro paesi, da più di 2 anni colpiti dai ben noti eventi.

PRESIDENTE. Le modifiche proposte dal Comitato ristretto, come ha affermato il Relatore, non importano oneri diversi da quelli già previsti dalla proposta di legge e quindi non è necessario trasmetterle alla V Commissione.

La discussione generale si è svolta. Non so se l'onorevole Sottosegretario, prima di procedere all'esame degli articoli, voglia aggiungere qualche cosa a quanto già detto nella precedente seduta.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ero presente ai lavori del Comitato ristretto ed ho aderito alle proposte formulate in quella sede.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge, al quale il Comitato ristretto non propone modifiche:

« I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi 4 commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Mariconda, Villani e Amendola Pietro hanno proposto il seguente articolo 1-bis.

« Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato a procedere alla concessione di contributi, nella misura del 70 per cento, sulla spesa occorsa ed occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale danneggiati dai terremoti dell'agosto 1962 e siti nei comuni delle province di Avellino e Benevento, non compresi nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ».

BRANDI, *Relatore*. Il Comitato ristretto questa mattina si è espresso in maniera contraria in proposito; non già perché contrario nella sostanza, ma per le ragioni in quella occasione fatte presenti.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa mattina il Comitato ha potuto lavorare in modo celere proprio perché si è trovato unanimamente d'accordo di non estendere minimamente i limiti territoriali prestabiliti dalle leggi esistenti per la concessione delle provvidenze. Si è detto che bisognava rispettare tali limiti, tanto più che allargarli avrebbe significato far sorgere il problema della copertura dei nuovi oneri che sarebbero da ciò derivati.

Per questi due motivi — volontà unanime già espressa in seno al Comitato ristretto e problema di copertura finanziaria — mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo proposto.

AMENDOLA PIETRO. Voterò, per coerenza, a favore dell'emendamento. Già altre volte facemmo analoghe proposte, sia in occasione della discussione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia in occasione della discussione della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Ho chiesto la parola per chiarire che è ovvio che il relatore ed il Sottosegretario si pronuncino in senso contrario all'articolo aggiuntivo da noi proposto. Non è però esatto che stamane si sia parlato di ciò nell'ambito del Comitato ristretto... Non c'è bisogno di coprirsi con decisioni che da parte del Comitato ristretto non ci sono state. Ero infatti talmente sicuro che gli onorevoli colleghi componenti del Comitato ristretto sarebbero stati contrari a questo articolo aggiuntivo che non ho pensato minimamente di presentarlo in quella sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Mariconda, Villani e Amendola Pietro, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo 1-bis.

« Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiamo concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo di cui alla proposta di legge:

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così sostituito:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione dell'anticipazione di cui al-

l'articolo 8 il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, al quale il Comitato ristretto non ha proposto alcuna modifica.

« All'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per la demolizione e lo sgombrò dei materiali sulle aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, di cui do lettura, avvertendo che in mancanza di emendamenti li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 3-bis.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« L'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni già concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal Provveditore alle opere pubbliche ».

(È approvato).

#### ART. 3-ter.

Gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresì autorizzati a sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione del contributo loro spettante, nella ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificato dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, numero 1465, è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ».

(È approvato).

ART. 3-*quater*.

L'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Le unità immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati. Gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« All'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« È fatta salva la facoltà del proprietario del fabbricato posto in località rurale, distrutto o danneggiato dal terremoto, di effettuare la ricostruzione nel centro abitato con diritto al contributo di cui ai precedenti articoli 3 e 6 ».

Lo pongo in votazione, avvertendo che il Comitato ristretto propone di sopprimerlo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« L'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle province e dei comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

« Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli Enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle province e dei comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è istituito uno speciale ufficio della Cassa per il Mezzogiorno presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata ad istituire presso il provveditorato alle Opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da

un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere all'istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere dopo l'articolo 6, i seguenti articoli 6-bis e 6-ter di cui do lettura, avvertendo che in mancanza di emendamenti li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 6-bis.

Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiamo presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'Ufficio del genio civile competente per territorio.

I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuare la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso comune.

(È approvato).

#### ART. 6-ter.

All'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona e nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le aree sono assegnate gratuitamente ai comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 ed in sostituzione dei comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonché alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica.

Le aree sono assegnate gratuitamente ai comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847 ».

MARICONDA. Nel secondo comma di questo articolo 7 si dice: « Le aree sono assegnate gratuitamente ai comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente », ma è evidente che poi i comuni dovranno procedere a loro volta alla assegnazione di queste aree: come si comporteranno in proposito?

AMENDOLA PIETRO. Vorrei aggiungere un ulteriore quesito. Si era avuta assicurazione che l'imposta di registro sul trasferimento non avrebbe dovuto essere corrisposta perché queste aree saranno assegnate gratuitamente; ma io domando da dove risulta questa assegnazione gratuita delle aree ai singoli titolari dei contributi.

In sostanza dunque l'onorevole Mariconda ed io vogliamo sapere come si procederà alla distribuzione delle aree ed in secondo luogo dov'è la garanzia legislativa che queste aree verranno assegnate gratuitamente ai singoli interessati.

SULLO. Quando si dice che le aree sono assegnate gratuitamente ai comuni per l'attuazione dei piani si vuole che i comuni, nell'ambito della loro discrezionalità, ed in base alla legge comunale e provinciale, abbiano la possibilità di fare queste assegnazioni.

Se viceversa ci si preoccupa che ciascun comune possa procedere con criteri particolari a tale assegnazione, non c'è che una strada da seguire e cioè dare al Ministro dei la-

vorì pubblici il compito di stabilire, con suo decreto, i criteri per l'assegnazione delle aree.

Da parte mia, a questo proposito mi rimetto alla Commissione. Se si vuole lasciare le cose come stanno, i consigli comunali stabiliranno i criteri di assegnazione; se viceversa si vuole regolamentare tutta questa materia e cioè si vuole che i comuni abbiano una direttiva di carattere generale a cui uniformarsi, allora bisogna demandare al Ministro dei lavori pubblici di stabilire tale direttiva. Se si conserva l'attuale formulazione si lascia alla discrezionalità dei comuni di stabilire il metodo da seguire; se però si ritiene che l'autonomia comunale possa portare a sopraffazioni e all'applicazione di criteri diversi, allora è necessario stabilire una regola generale entro la quale i comuni devono operare.

Chiederei quindi all'onorevole Mariconda quale delle due strade, a suo giudizio, è preferibile seguire.

MARICONDA. Sarebbe meglio che ci fosse univocità di indirizzi e quindi demandare al ministro dei lavori pubblici la fissazione, con proprio decreto, dei criteri da seguire in tali assegnazioni.

BRANDI, *Relatore*. Proporrei di aggiungere un comma aggiuntivo in cui sia stabilito che il ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, procederà all'assegnazione delle aree espropriate.

PRESIDENTE. L'onorevole Mariconda ha proposto di aggiungere prima dell'ultimo comma dell'articolo 7 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, il seguente comma:

« Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri da adottarsi dai comuni per l'assegnazione gratuita delle aree ai singoli aventi diritto ».

BERAGNOLI. Ritengo sia opportuno determinare i criteri di assegnazione delle aree ai singoli. Però è opportuno che rimanga la potestà ai singoli comuni di deliberare in proposito. Sono quindi favorevole alla proposta di introdurre un comma aggiuntivo che demandi al Ministro dei lavori pubblici di stabilire i criteri generali mentre poi ogni singolo comune prenderà le relative deliberazioni. Il comma aggiuntivo proposto dal relatore non è abbastanza chiaro, perché può sembrare che si faccia riferimento al comma precedente dove si parla delle aree assegnate gratuitamente ai comuni, così che potrebbe intendersi che questi criteri fissati dal ministro si riferiscano all'assegnazione fatta

ai comuni e non già, come qui si vuole porre in rilievo, all'assegnazione fatta dai comuni ai singoli interessati.

SULLO. Qui si tratta di aree che vengono espropriate nel presupposto di una sistemazione urbanistica, il che vuol dire che una parte delle aree saranno date ai proprietari danneggiati perché possano ricostruire, un'altra parte delle aree resterà di uso pubblico, ed un'altra ancora formerà persino oggetto di cessione a titolo non gratuito, in quanto ad un certo momento, quando tutti avranno avuto la possibilità di ricostruire, vi sarà anche la possibilità per i comuni di cedere le aree a titolo oneroso.

È chiaro che per gli aventi diritto l'assegnazione delle aree avverrà a titolo gratuito. Se si accoglie l'emendamento proposto dal relatore, sarà il Ministro a stabilire i criteri per la utilizzazione delle aree espropriate, in relazione alle diverse destinazioni.

Certo che ad un privato che non abbia avuto la casa distrutta ma che intenda costruire nella zona oggetto della nuova sistemazione urbanistica, poniamo un teatro, non è che il comune debba cedere il suolo gratuitamente! Stabilire quindi che la cessione delle aree dovrà avvenire gratuitamente, mentre è superfluo per coloro che hanno subito danni, può costituire un mezzo per un illecito arricchimento di persone estranee alla questione.

MARICONDA. D'accordo che vi possano essere dei terreni da vendere, ma sempre che tali vendite siano, comunque, effettuate una volta terminata la cessione delle aree gratuite ai terremotati.

SULLO. Quando in una legge si fa riferimento agli « aventi diritto », si deve poter determinare chi sono costoro. Ed io non trovo nel provvedimento alcun articolo che lo dica.

Bisognerebbe, nel caso, riferirsi a coloro che hanno avuto la casa distrutta.

Per quel che riguarda quindi la garanzia che a coloro che hanno subito danni le aree saranno cedute gratuitamente, basterà che l'onorevole Sottosegretario riconfermi che nel decreto del Ministro che indicherà i criteri per l'assegnazione delle aree, questo sarà espressamente stabilito. Ma si deve, in ogni caso, lasciare regolamentare in altra forma la cessione dei suoli a titolo oneroso.

MARICONDA. In ogni caso, le aree disponibili debbono essere assegnate gratuitamente a coloro che hanno avuto la casa distrutta.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quale rappresentante del Governo, dovrei essere lieto dei nuovi poteri che si vogliono conferire al Ministro dei lavori pubblici, ma avrei preferito che si rimettesse la cosa all'autonomia comunale. Gli organi di vigilanza e di tutela sarebbero potuti intervenire per quanto concerne i criteri per l'assegnazione delle aree. Demandando tali compiti al Ministro dei lavori pubblici, rischiamo di complicare le procedure e di perdere tempo.

Comunque, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti, a questo punto, sono diventati due, in quanto a quello presentato dall'onorevole Mariconda ed altri e di cui ho già dato lettura, se ne è aggiunto un altro presentato dal Relatore e di cui dò ora lettura:

« Il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto, determina i criteri di assegnazione delle aree ».

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 7 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dai deputati Mariconda, Villani e Amendola Pietro.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 7 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

*(È approvato).*

Avverto che, pertanto, l'articolo 7 rimane così formulato:

« L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 ed in sostituzione dei comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonché alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica.

Le aree sono assegnate gratuitamente ai comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.

Il Ministro per i lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 7-bis.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il Comitato ristretto ha altresì proposto il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 7-ter.

Il termine fissato dall'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1965.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8:

« L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 9:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357 ».

A tale articolo il Comitato ristretto non ha proposto emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di quattro mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Avverto che il Relatore ha proposto di sostituire le parole « quattro mesi » con le parole « otto mesi ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 10 rimane così formulato:

« Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Villani, Amendola Pietro e Mariconda hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I benefici di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, sono estesi a tutti i proprietari di unità immobiliari dei centri urbani dei comuni di Apice e Melito Irpino, indipendentemente dai danni subiti, nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite nella legge citata ».

Questo articolo aggiuntivo non fa altro che riprodurre il contenuto della proposta di legge n. 1511, di cui l'onorevole Villani è il primo firmatario e per la quale la V Commissione ha chiesto un rinvio per esprimere il richiesto parere. Questo articolo aggiuntivo quindi, in quanto determina un onere nuovo per l'erario dovrebbe essere trasmesso alla Commissione stessa perché esprima su di esso il proprio parere.

VILLANI. Desidero sottolineare, con la massima semplicità, le ragioni per le quali noi abbiamo proposto questo articolo aggiuntivo che, come ha detto il Presidente, riproduce il contenuto di una proposta di legge già presentata.

Voglio mettere al corrente i colleghi della Commissione dei lavori pubblici del proble-

ma. Apice e Melito sono due comuni per i quali, non io, ma la delegazione speciale del Ministero dei lavori pubblici, ripetendo quelle che sono state le risultanze degli accertamenti geologici compiuti dal Servizio geologico d'Italia, così afferma a conclusione della sua relazione:

« Per l'abitato di Apice viene affermato che le attuali condizioni, per di più seriamente compromesse dal terremoto del 1962, non consentono previsioni ottimistiche, sulla eventuale opera di sistemazione e consolidamento;

l'abitato ormai si affaccia su pendii a larghi tratti dirupati, continuamente scalzati al piede dall'azione del fiume Calore e del torrente Sant'Andrea;

un vasto movimento franoso sta sconvolgendo una larga porzione di versante con azione repressiva; la testata delle frane che costituiscono tale movimento sta investendo ormai l'abitato;

nel settore meridionale dell'abitato — rione Margherita — in particolare, in seguito a cedimenti nei terreni di fondazione, quasi tutti i manufatti sono lesionati più o meno gravemente per cui è stato eseguito un puntellamento generale;

il terremoto dell'agosto 1962 ha esaltato ed aggravato uno stato di pericolosità avanzata, apportando nuovi elementi di disordine alla complicata idrografia sotterranea che caratterizza i terreni dell'altura ».

Richiamo l'attenzione dei colleghi su questa situazione. Anche se il Parlamento è impegnato nell'esame dei grandi problemi, sento il dovere di far presente questa particolare situazione perché sono nato in questo comune. Anche il Presidente della Commissione e l'onorevole Sullo, quando era Ministro dei lavori pubblici, si sono recati ad Apice ed hanno visto di persona qual'è la situazione.

Prego i commissari di voler ascoltare quali sono le conclusioni della delegazione speciale:

« In tali condizioni un nuovo evento sismico potrebbe rompere in maniera catastrofica un equilibrio posto entro limiti molto ristretti con conseguenze facilmente prevedibili per la popolazione ».

Sono due anni e più che si è verificato il terremoto; è più di un anno che la delegazione speciale del Ministero, non io, dice queste cose. L'anno scorso in sede di discussione e approvazione della legge 4 novembre 1963, n. 1465, presentai un ordine del giorno; in proposito l'onorevole Sullo, qui presente —

che era allora Ministro dei lavori pubblici — rispose che non si poteva accogliere la mia richiesta perché ancora non era stato deciso il trasferimento dell'abitato e non vi era un piano di ricostruzione.

Ora il piano di ricostruzione è stato già approvato e finanziato. E allora, quali sono le ragioni per le quali non deve essere accettato l'articolo aggiuntivo proposto, quando vi sono queste condizioni obiettive e cioè migliaia di abitanti in tale situazione di pericolo da fare paura a chiunque?

Desidero aggiungere che il Presidente della Commissione dei lavori pubblici che si recò con una commissione sul posto, cioè nella zona terremotata, fu sollecitato dall'amministrazione comunale e da tutti i cittadini a sostenere ed accogliere la richiesta del trasferimento totale del comune. Si è recato sul posto anche l'onorevole Pieraccini quando era Ministro dei lavori pubblici, ed in quella occasione vi è stata una riunione del Consiglio comunale e dei cittadini nel corso della quale il Ministro Pieraccini è stato, in maniera gentile ma eloquente, assalito da tutta l'opinione pubblica ed in quella circostanza si è reso conto della situazione e si è impegnato a provvedere. Egli stesso ci disse che al Senato era stato presentato dal Ministro Sullo un disegno di legge, recante il n. 271, relativo al trasferimento di due comuni della Sardegna, Gairo e Osini, e consigliò, rendendosi conto che bisognava far presto, di presentare un emendamento a questo disegno di legge, per risolvere il problema. Mi impegnai in tal senso, ma quel progetto di legge è stato abbandonato, non so per quali difficoltà.

Ora noi stiamo discutendo una proposta di legge per la ricostruzione e la rinascita di queste zone: desidero sapere quali ragioni particolari vi sono per non accogliere la nostra proposta. Sono disposto a ritirare la mia proposta di legge, proponendo che sia inserito questo articolo aggiuntivo in quella presentata dall'onorevole Sullo, perché a me quel che interessa è che i cittadini abbiano il riconoscimento dei loro diritti e non il fatto di avere o meno presentato una proposta di legge. Dopo le conclusioni della delegazione speciale del Ministero dei lavori pubblici che ho citate sono trascorsi due anni: quando il Governo vuole provvedere?

Quale ragione, quale considerazione può consigliare i colleghi di questa Commissione a respingere, a non accogliere l'articolo aggiuntivo proposto?

Queste sono le ragioni semplici, evidenti, documentate dai fatti che debbono indurre ad

accoglierlo. Ma cosa vogliamo aspettare? Un altro disastro? Ma immaginate in quale stato di ansia vivono questi cittadini: non bisogna sempre trovare dei pretesti.

Quando si dice che la nostra proposta non può essere accolta perché sull'articolo aggiuntivo deve prima esprimersi la Commissione del bilancio, rispondo che il testo finora approvato della proposta di legge presentata dall'onorevole Sullo non rispecchia quello presentato alla Commissione, ma contiene viceversa alcune modifiche, anche di rilievo.

Ci siamo resi conto tutti che occorre provvedere, con una certa celerità, all'approvazione del provvedimento in discussione. Ed allora, perché non dovrebbe valere identica considerazione per l'articolo aggiuntivo da noi proposto? Non credo che la Commissione ed il Governo, possano respingerlo a cuor leggero!

SULLO. Desidero fare all'onorevole Villani un discorso molto onesto e molto chiaro. Durante l'esame della proposta di legge da me presentata presso la Commissione del bilancio, ho cercato di far sì che la Commissione esprimesse parere favorevole su di essa e debbo dare atto alla Commissione stessa di aver accolto una interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione che ha permesso di esprimere il proprio parere nel senso auspicato.

Sempre presso la Commissione del bilancio, il gruppo parlamentare comunista, per mezzo dell'onorevole Chiaromonte, ha rinunciato ad insistere per un esame abbinato della proposta di legge ora in discussione con quella n. 1511, in quanto ha riconosciuto trattarsi di materia sostanzialmente diversa.

Gli onorevoli colleghi forse non hanno presente la situazione. L'onorevole Villani dice che vi sono dei cittadini a Apice, ed a Melito, che hanno avuto la casa distrutta dal terremoto e che hanno, perciò, diritto alle provvidenze, ma vi sono anche quelli che non hanno avuto case danneggiate, onorevole collega!

VILLANI. Sono in dieci...

SULLO. I paesi di Apice e di Melito, sono da trasferire. L'onorevole Villani dice — ed ha ragione — di trasferirli, indipendentemente dalla distruzione delle case. Ma allora il problema è certamente diverso da quello della corresponsione di un indennizzo a coloro che hanno subito danni in conseguenza del terremoto!

Si tratta di svolgere un'opera di prevenzione, utilissima, e sulla necessità della quale sono d'accordo, ma che riguarda, peraltro, più di un comune. La questione stessa può



costituire oggetto di un provvedimento particolare, da proporsi in altra sede ed in altro momento: non è possibile inserire ora l'articolo aggiuntivo proposto.

D'altra parte, il minimo che si deve fare è di stabilire la destinazione degli immobili esistenti in questi paesi e non lesionati. Non credo che possano rimanere di proprietà di colui al quale si danno quattrini per costruirsi un'abitazione altrove.

Il caso specifico di Apice e di Melito può risolversi attraverso emendamenti da presentarsi al disegno di legge n. 271 che è all'esame del Senato. Certamente, la questione non può essere collegata con l'opera di riparazione e di ricostruzione di fabbricati distrutti dal terremoto.

Ripeto, il problema prospettato dall'onorevole Villani è valido e serio e sono d'accordo che lo si debba risolvere. Ma non mi pare che vi sia una ragione di connessione tra il problema stesso e la proposta di legge che stiamo esaminando.

L'onorevole Villani chiede che si voti l'articolo aggiuntivo da lui proposto. Che cosa può accadere? che si crei in Commissione una maggioranza favorevole all'articolo aggiuntivo stesso, ed allora occorrerà trasmettere l'articolo stesso alla Commissione del bilancio, per il parere: se, come prevedo, tale parere sarà sfavorevole, noi avremmo perso del tempo prezioso. Se invece tale maggioranza non si crea, l'onorevole Villani vedrà respinta, nel merito, una proposta che in altra sede ed in altro momento potrebbe essere accolta anche dal Governo.

In sostanza, in ambedue i casi si fa il male degli interessati: nel primo, ritardando di un mese l'approvazione di un provvedimento che interessa non solo Apice, ma molti altri comuni; nel secondo, facendo respingere, sul piano concreto, una proposta quando ancora la stessa non è stata discussa.

Perciò, onorevole Villani, le chiederei di aderire alla posizione responsabilmente assunta, nella Commissione del bilancio dall'onorevole Chiaromonte.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Villani insiste nel chiedere la votazione dell'articolo aggiuntivo, debbo sospendere, a norma di regolamento, la discussione, rinviando l'articolo aggiuntivo stesso alla Commissione del bilancio, affinché venga sciolta la riserva fatta.

Ma mi permetto di dare un consiglio all'onorevole Villani. Ho visitato quei paesi e so come gli stessi abbiano bisogno di un intervento dello Stato. Non si può, però, non riconoscere che i provvedimenti che si deb-

bono adottare non possono riferirsi al moto tellurico che si è verificato nel Sannio e nell'Irpinia.

VILLANI. Il terremoto del 1962 ha aggravato la situazione...

PRESIDENTE. D'accordo, l'ha aggravata, ma la sostanza è chiaramente diversa, se non interamente, almeno in parte. Le case per le quali esiste pericolo immediato, d'altronde, rientrano nell'area coperta dalle leggi relative alla zona terremotata. Il problema nasce per le abitazioni lontane dalla zona stessa, ma ritengo che, almeno per un certo periodo di tempo ancora si possa attendere per risolvere questa particolare questione.

VILLANI. Gli accertamenti fatti dicono di no.

Non mi sentirei di dire che qui vi sia qualcuno interessato a non venire incontro a queste esigenze. I problemi sono tanti, ma nessuno che conosca la situazione può ignorare quali sono i pericoli.

Questo è un appello che faccio alla sensibilità del Presidente e degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Se ella insiste non permette neppure il voto finale sulla proposta di legge in esame.

VILLANI. Non insisto anche a nome degli altri proponenti, sull'articolo aggiuntivo proposto per agevolare la sollecita approvazione del provvedimento. Vorrei però che il Presidente desse assicurazione che sarà posta al più presto all'ordine del giorno della Commissione la mia proposta di legge, chiedendone l'assegnazione in sede legislativa ed inoltre che il rappresentante del Governo assicurasse di essere favorevole ad esaminare il problema: a queste condizioni non insisto sull'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Villani, per quanto mi riguarda come Presidente, non ho nessuna difficoltà a mettere all'ordine del giorno la proposta di legge da lei presentata non appena siano cessate le riserve espresse dalla Commissione Bilancio. Per quanto si riferisce all'onorevole Sottosegretario, potrà esprimere il suo pensiero egli stesso.

VILLANI. Il Governo dovrebbe anche impegnarsi, data la delicatezza della situazione, ad operare in sede di Commissione del bilancio affinché siano accelerati i tempi per l'espressione del parere: si sa infatti come sia determinante, a tal fine, l'impegno del Governo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi compiaccio con l'onorevole Villani che ha dichiarato di non insistere, perché la nostra discussione si svolge proprio sul filo del rasoio per non incappare nel proble-

ma della copertura della spesa, dato anche che già la Commissione del bilancio questa mattina ha considerato con una certa larghezza il problema.

Molti comuni in Italia sono in condizioni tragiche e non è assolutamente il caso di allargare ora la portata della presente proposta di legge e delle leggi che essa intende modificare.

Per quanto riguarda la dichiarazione che l'onorevole Villani ha richiesto, ben volentieri affermo che il Governo non ha nulla in contrario che la proposta di legge cui l'onorevole Villani ha fatto cenno segua il suo *iter* parlamentare sia presso la Commissione del bilancio, sia presso la Commissione dei lavori pubblici. Aggiungo che non appena essa sarà messa all'ordine del giorno di questa Commissione il Governo la esaminerà con ogni migliore attenzione.

VILLANI. Prendo atto di questa dichiarazione del Governo.

PRESIDENTE. Il Relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Mariconda, Villani e Amendola Pietro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei lavori pubblici della Camera,

rilevato che alcuni uffici del registro hanno ritenuto che non siano ammissibili al beneficio sull'esenzione fiscale disposto dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, gli atti e i contratti di trasferimento di immobili intervenuti tra privati cittadini e relativi alla ricostruzione prevista dall'indicata legge 5 ottobre 1962, n. 1431,

invita il Governo

ad emanare le necessarie disposizioni amministrative perché gli uffici del registro provvedano a riconoscere l'applicazione del beneficio dell'esenzione fiscale a tutti gli atti e contratti che abbiano comunque attinenza con la rinascita e la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

L'onorevole Mariconda ha facoltà di illustrarlo.

MARICONDA. Gli uffici del registro competenti nella zona hanno ritenuto che vadano esclusi dal beneficio dell'esenzione fiscale, per quanto attiene all'imposta fissa di registro, tutti i contratti che sono intervenuti tra i privati per il trasferimento di aree destinate alla ricostruzione. Ora mi pare che questo sia un assurdo perché la legge stabilisce che tutti gli atti attinenti alla ricostruzione della zona debbano essere esenti da imposte. Ritengo quindi che il Governo debba intervenire presso i locali uffici del registro perché tutti tali atti, anche se avvengono tra privati, siano esentati dall'imposta fissa di registro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola, Di Nardo e Sullo hanno presentato il seguente ordine del giorno n. 2:

« La Commissione dei lavori pubblici invita il Ministro dei lavori pubblici:

1) a presentare alla Commissione entro il mese di dicembre una relazione dettagliata sullo stato della ricostruzione nelle zone terremotate;

2) ad affrontare la questione del personale tecnico ed amministrativo indispensabile per l'attuazione delle provvidenze disposte, ricorrendo, se necessario, anche a provvedimenti straordinari di legge ».

Gli onorevoli Amendola, Di Nardo e Villani hanno poi presentato tre ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno n. 3:

« La Commissione dei lavori pubblici, impegna il Ministro dei lavori pubblici a studiare il problema di un sistema analogo a quello della revisione dei prezzi contrattuali nelle opere pubbliche che valga a rivalutare i contributi concessi dalle leggi vigenti a privati cittadini per il ripristino di beni di loro proprietà danneggiati o distrutti a seguito di pubbliche calamità, quando per cause indipendenti dalla loro volontà essi non abbiano potuto utilizzarli prima che l'aumento dei costi per il ripristino stesso non abbia in effetti — e spesso notevolmente — svalutato il contributo concesso ».

Do lettura dell'ordine del giorno n. 4:

« La Commissione dei lavori pubblici invita il Ministro dei lavori pubblici in conformità delle direttive pubblicamente date dagli amministratori dei comuni terremotati dell'Irpinia e del Sannio ed in riferi-

mento all'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, a promuovere la formazione di piani regolatori intercomunali, ponendone le spese a carico dello Stato, tali che valgano ad inquadrare la ricostruzione edilizia nell'ambito di prospettive di sviluppo economico ed urbanistico riguardanti zone omogenee ».

Do lettura dell'ordine del giorno n. 5:

« La Commissione dei lavori pubblici  
impegna il Governo

perché in sede di applicazione della legge 29 settembre 1964, n. 847, siano accolte le domande di mutuo presentate alla Cassa depositi e prestiti dai comuni danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 e relative alle spese per l'urbanizzazione dei suoli compresi nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

L'onorevole Amendola ha facoltà di illustrarli.

AMENDOLA PIETRO. Premetto che la mia parte politica non aveva ritenuto questo anno, come invece fece l'anno scorso, di dover presentare una nuova proposta di legge di modifica della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, benché avvertissimo vivamente l'esigenza di ulteriori modifiche, esigenza confortata dalla realtà negativa, deludente, del procedere stentato dell'opera della ricostruzione, in attesa di un disegno di legge governativo che era stato preannunciato fin dalla primavera scorsa, e che poi è rimasto nei casseti del Ministro dei lavori pubblici — ed anche in attesa di veder discusse le nostre interrogazioni ed interpellanze giacenti presso l'Assemblea e nelle quali era tracciato il quadro generale della situazione nei paesi terremotati. Ciò premesso, come già annunciai in sede di discussione generale, ribadisco ora che noi voteremo a favore della proposta di legge numero 1614.

Questa proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Sullo riprende e sovravanza in alcuni punti, come ebbi già a dire ieri, alcune proposte che furono fatte dalla mia parte politica in occasione della discussione del primo e del secondo dei provvedimenti relativi ai territori terremotati, proposte che l'allora Ministro dei lavori pubblici onorevole Sullo non poté accogliere per le ragioni che egli ieri ci ha fatto presenti.

Questo vale per l'aumento dei contributi per la ricostruzione, la cui misura, con la proposta di legge in discussione è stata eguagliata a quella stabilita per la ricostruzione

nella zona del Vajont, e per l'assunzione a totale carico dello Stato delle spese per il ripristino delle opere pubbliche di competenza degli enti locali e delle spese per l'acquisizione dei suoli relativi ai piani di zona.

Si tratta di tre misure che rendono indubbiamente assai più logica — e ci auguriamo veramente operante ed efficace — la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per la ricostruzione nei territori terremotati. A queste tre misure sono da aggiungersi, omettendo di elencare le innovazioni minori, ma certamente anche esse assai utili, altre misure che sono il frutto del lavoro concorde del Comitato ristretto, e cioè le disposizioni relative alla ricostruzione di fabbricati rurali le disposizioni relative all'esercizio della delega da parte dei privati agli enti pubblici per la ricostruzione, in sostituzione dei privati stessi. Noi sappiamo che l'esercizio di detta delega, praticamente, è rimasto lettera morta, a causa di una disposizione della legge n. 1431, che stabiliva il limite del contributo come limite massimo della spesa. Questo limite è stato abolito; non solo, ma si è innovato ulteriormente, dando la possibilità al privato, per quanto riguarda la parte del costo eccedente il contributo, di pagare la parte stessa in 25 anni, al tasso del 4 per cento di interesse.

E vi è infine l'esplicito riferimento alla legge recentemente approvata dal Parlamento, relativa alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni, per la realizzazione dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Ma, ribadendo il nostro voto favorevole al provvedimento, debbo anche ribadire la nostra protesta per il trattamento discriminatorio praticato ai danni dell'iniziativa parlamentare dell'opposizione. Questo vale per la proposta di legge n. 1511, di cui il primo firmatario è l'onorevole Villani, che è stata assegnata alla nostra Commissione in sede referente e non in sede legislativa: in ogni modo se fosse stata iscritta all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, sia pure in tale sede, già da tempo se ne sarebbe potuto chiedere l'assegnazione in sede legislativa. Questo vale anche per le interrogazioni e le interpellanze da noi presentate in Assemblea, che non sono state discusse, mentre lo sono state interrogazioni ed interpellanze presentate da onorevoli colleghi di altre parti politiche, relative unicamente alla questione dei fabbricati rurali.

Ed è proprio questo fatto assai increscioso che ci porta — poiché ci è stata preclusa fino

ad oggi la possibilità non solo di una discussione in Assemblea sulla situazione esistente nei paesi terremotati, ma anche di ascoltare dal Governo il punto sulla situazione — che ci porta, dicevo, ad affermare la urgente necessità che venga soddisfatta al più presto una prima esigenza inderogabile, che non è soltanto nostra: quella cioè di avere una piena informazione dal Governo stesso sullo stato della ricostruzione e sulle cause molteplici che l'hanno ostacolata e che l'ostacolano tuttora.

In particolare, noi chiediamo di sapere dal Governo quante siano le domande presentate da cittadini danneggiati dal terremoto per la concessione dei contributi; quante di queste domande siano state corredate da documentazione e quante non lo siano state; quante siano state istruite, quante accolte e quante respinte. Tutti questi dati chiediamo che siano forniti distintamente, a seconda che si riferiscano a fabbricati urbani o rurali, danneggiati o distrutti. Noi chiediamo, altresì, di conoscere quale è la spesa occorrente per far fronte alle domande.

Chiederemmo ancora di sapere quante istanze sono state presentate dagli enti locali per il ripristino delle opere pubbliche, e quale onere complessivo comporterebbe il soddisfacimento delle istanze stesse.

Chiederemmo di sapere quali sono le previsioni complessive di spesa per quanto riguarda la realizzazione di piani di zona, per ciò che attiene agli espropri e relativamente alle attrezzature primarie.

Chiederemmo di conoscere quale è l'onere a carico della Cassa per il Mezzogiorno, fino all'entrata in vigore della nuova legge, per gli interventi che la vecchia legge demandava alla Cassa stessa in materia di fabbricati rurali, e per gli interventi che tuttora sono demandati alla Cassa per quanto concerne i piani di ricostruzione.

Desidereremmo sapere dal rappresentante del Governo, anche se questa è una ricerca che potremmo fare noi stessi scorrendo i capitoli relativi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, quale stanziamento complessivo il Parlamento abbia deliberato, a partire dal 1962-63 fino all'esercizio 1965 per il finanziamento della legge n. 1431 e di quelle successive di modificazione ed integrazione. Vorremmo altresì conoscere, per quanto riguarda gli stanziamenti alla data di oggi, quali sono stati i riparti, quali gli impegni assunti, quali le disponibilità residue e quali nuovi oneri, infine, comporta il provvedimento ora in discussione.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, noi chiediamo di saperlo anche ai fini delle deliberazioni del Governo e del Parlamento, relativamente ai prossimi stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

So bene, infatti, che la Commissione del bilancio ha fatto oggetto di un benevolo esame il provvedimento in discussione e che il rispetto dell'articolo 81 è formalmente assicurato dal meccanismo originario di finanziamento della prima e seconda legge, per cui si fa capo mano a mano, secondo le occorrenze, agli esercizi finanziari che inizialmente erano tre e poi sono diventati cinque. Ma presto sarà approvato lo stato di previsione della spesa per il 1965; quindi, non resterà che il 1966 ed il 1967. Ed allora, penso che sarà prudente incominciare a fare i conti, onde calcolare tutto ciò che occorre perché la legge sia applicata e rispettata integralmente, sia nella lettera sia nello spirito.

La prima esigenza è prospettata nel primo ordine del giorno da me presentato insieme anche ad altri colleghi, i quali non condividono tutte le mie motivazioni, ma sono d'accordo sulla necessità urgente di una piena informazione. Con esso si invita il Ministro dei lavori pubblici a presentare alla Commissione entro il prossimo dicembre una relazione dettagliata sullo stato della ricostruzione nelle zone terremotate, ed inoltre si pone in maniera pressante di fronte all'amministrazione dei lavori pubblici il problema di un serio, effettivo, duraturo, costante potenziamento del personale degli uffici periferici.

Gli altri tre ordini del giorno presentati concernono tutte questioni di primario interesse strettamente collegate all'attuazione delle disposizioni esistenti per le zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio.

Detto questo non mi resta che augurare che il Parlamento non debba tornare più sul problema che forma oggetto della proposta di legge in discussione, fatta naturalmente eccezione per quanto riguarda la proposta di legge n. 1511, ed al tempo stesso augurare che una volta entrato in vigore quest'ultimo provvedimento di modifica alla legge n. 1431, l'opera della ricostruzione possa procedere efficacemente e speditamente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sullo ha chiesto di fare una breve dichiarazione a proposito della sua adesione all'ordine del giorno n. 2. Ne ha facoltà.

**SULLO.** Se tacessi sembrerebbe che fossi insensibile alla particolare diligenza e con-

cordia politica con cui questa proposta di legge è stata accolta.

La mia dichiarazione di voto, quindi, è più che altro un atto doveroso, prima di tutto verso il Presidente della Commissione che ha diretto i nostri lavori e che conosce il problema perché ha visitato le zone; poi al Governo nella persona del Ministro che non è presente, e dell'onorevole collega De' Cocci, Sottosegretario per i lavori pubblici, perché evidentemente la posizione del Governo nettamente favorevole alla proposta di legge è stata determinante; verso l'onorevole Brandi, che come Relatore è stato sintetico e preciso; ed infine verso tutte le parti politiche, non esclusa, naturalmente, la parte comunista e l'onorevole Amendola.

Solo sono in imbarazzo per la firma apposta all'ordine del giorno n. 2, di cui il primo firmatario è l'onorevole Amendola Pietro, che nel suo contenuto è obiettivo, ma del quale non condivido le motivazioni che lo stesso onorevole Amendola ha con tanta passionalità indicate. Desidero sottolineare che la mia adesione all'ordine del giorno stesso non è legata alle motivazioni stesse, perché se così si dovesse ritenere, io dovrei ritirare l'adesione stessa. Essa è invece in correlazione alle richieste concrete che nell'ordine del giorno si avanzano ed in modo particolare a quella del potenziamento degli organici del personale tecnico ed amministrativo perché le provvidenze disposte abbiano concreta attuazione. Mi preme quindi separare, solo per quanto riguarda la motivazione, la responsabilità dell'onorevole Amendola dalla mia, ed in questo senso dichiaro di non ritirare l'adesione all'ordine del giorno n. 2.

Alle popolazioni interessa poco la passionalità con cui noi operiamo: ad esse importano i fatti e quindi, in definitiva, la concreta applicazione della legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n.1, a firma degli onorevoli Mariconda, Villani ed Amendola, debbo dire che esso riguarda materia di competenza del Ministro delle finanze. Lo accetto quindi come raccomandazione, nel senso che ben volentieri interverrò presso il Ministro delle finanze perché voglia dare piena applicazione alla legge, come giustamente auspica l'onorevole Mariconda.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 a firma degli onorevoli Amendola, Di Nardo e Sullo, il Governo presenterà, entro il mese di dicembre, la desiderata relazione sulla situazione delle zone terremotate ed

anzi mi renderò subito diligente perché la predisposizione della relazione venga iniziata al più presto. Per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno, cioè quello del potenziamento del personale tecnico ed amministrativo, interverrò senz'altro presso il competente servizio del Ministero perché adegui il più possibile il personale alle esigenze immediate ed a quello a più lungo termine. Accolgo pertanto questo ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, in esso si propone di studiare un meccanismo di previsione di prezzi analogo a quello previsto per gli appalti di opere pubbliche, applicando però il meccanismo stesso a contributi dati ai privati. Comunque, poiché l'ordine del giorno impegna allo studio del problema, assicuro che esso verrà esaminato con attenzione e coerenza ed accolgo quindi l'ordine del giorno stesso.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 4, il problema che ne forma oggetto è di competenza dei comuni. In base alle norme vigenti spetta ad essi predisporre i piani regolatori intercomunali. Comunque, la questione, così come è presentata, investe un duplice ordine di difficoltà: innanzi tutto, occorre tener conto dell'autonomia comunale, che può essere indirizzata, ma non lesa; inoltre vi è il problema degli oneri...

AMENDOLA PIETRO. Abbiamo poco fa approvato un articolo che stabilisce che le spese relative ai piani regolatori comunali sono a carico dello Stato; mi sembra che da ciò debba derivare una certa conseguenza anche per quanto riguarda i piani intercomunali.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esaminerà se vi è la possibilità di risolvere il problema. Rimanendo fermo quanto ho detto a proposito del rispetto dell'autonomia comunale, l'ordine del giorno è quindi accettato come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 5, il Ministero dei lavori pubblici non potrà che intervenire presso quello del tesoro, perché quanto contenuto nell'ordine del giorno stesso venga adeguatamente tenuto presente. Accetto quindi come raccomandazione in questo senso l'ordine del giorno.

Vi è, in ogni caso, da tener presente che la Cassa depositi e prestiti deve compiere delle scelte di priorità; per esempio, deve dare precedenza assoluta alle domande di mutui per l'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Chiedo, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, se qualcuno dei presentatori insista per la votazione.

Prendo atto che nessuno insiste e avverto che la proposta di legge n. 1614, verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Riprende la discussione della proposta di legge Mosca e Baroni: Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo (1689).**

PRESIDENTE. Dopo la breve sospensione riprendiamo l'esame della proposta di legge n. 1689. Prego l'onorevole Relatore di riferire circa quanto è stato deciso, in merito all'emendamento dell'articolo 1 da me proposto.

MOSCA, *Relatore*. Onorevole Presidente, abbiamo deciso di lasciare inalterato il testo dell'articolo 1 da me proposto.

BUSETTO. Desidero fare una dichiarazione in merito all'articolo 1. Desidero innanzi tutto sottolineare — dato che di questo si è discusso — tutto il valore politico che ha per noi la legge n. 167, per tutte le ragioni che abbiamo già enunciato, e tenuto conto che siamo stati tra i protagonisti della sua elaborazione.

Desidero però far presente che la preoccupazione di giungere unitariamente a modificare l'articolo 12 della legge n. 167, è da noi estremamente sentita. Vogliamo perciò cogliere il motivo che ci è stato dato dalla discussione delle norme relative al piano regolatore di Longarone e Castellavazzo, per ribadire che è necessario riprendere finalmente la discussione già iniziata in proposito presso questa Commissione.

Tenendo conto delle preoccupazioni che sono state prospettate dal senatore Oliva, nonché della considerazione che ci si trova di fronte a dei casi particolari, che concernono soprattutto aree di modeste proporzioni, ritiriamo l'emendamento proposto.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo si limita ad osservare che al primo comma dell'articolo 1, laddove si dice « fino all'entrata in vigore dei piani comprensoriali », a rigor di termini si dovrebbe dire « fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno » perché è in quello che il piano regolatore si deve inquadrare: i piani comprensoriali, infatti, sono due distinti.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire il primo comma dell'articolo 1 nel testo proposto dal Relatore con il seguente:

« Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo, redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed appro-

vato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno, di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nel quale dovrà essere inquadrate ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 1 del testo proposto dal Relatore, di cui ho già dato lettura.

(Sono approvati).

Avverto pertanto che l'articolo 1 rimane così formulato.

« Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nel quale dovrà essere inquadrate ».

Al piano regolatore generale suddetto è data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i comuni interessati.

I piani suddetti sono adottati dall'amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.

Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente è a totale carico dello Stato. Ad essa si farà fronte con i fondi

stanziati dall'articolo 1, n. 3 *sub* articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Do lettura di tre articoli aggiuntivi proposti dal Relatore, avvertendo che non essendovi osservazioni od emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 2.

In sede di prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e di Castellavazzo.

Le aree destinate alle sedi di cui sopra sono determinate in base alle indicazioni del piano regolatore di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici. Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

(*È approvato*).

#### ART. 3.

Ai fini dell'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 19-*bis sub* articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, lo statuto del Consorzio del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno prevederà le modalità per la successiva estensione del consorzio stesso all'intero nucleo di industrializzazione, da determinarsi ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

#### ART. 4.

All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo, nonché alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree

stesse, provvede il consorzio di cui al precedente articolo.

Alle eventuali espropriazioni si applica, per quanto riguarda la determinazione dell'indennità, il disposto dei commi diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Le aree comunque acquisite sono assegnate dal consorzio in base a piani proposti dal consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

(*È approvato*).

Mi sembra che vi sia una differenza tra quanto è descritto all'articolo 1 ed il titolo della proposta di legge. Sembra più esatto dire « Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e di Castellavazzo », perché il piano regolatore è unico per i due comuni.

Pongo in votazione la sostituzione del titolo attuale della proposta di legge con quello che ho ora indicato.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Busetto, Mosca e Ripamonti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei lavori pubblici della Camera,  
mentre approva le norme relative al piano regolatore di Longarone e di Castellavazzo,  
fa voti

affinché il Consorzio del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno proceda alla compilazione di un piano generale di utilizzazione delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo, contenente, oltre ai criteri della sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse.

Tale piano, ai fini delle condizioni di cessioni delle aree da parte del Consorzio, dovrebbe contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle aree medesime in rapporto tra l'altro:

a) alla garanzia e all'incremento del livello di occupazione;

b) all'esigenza di garantire in via prioritaria l'assegnazione delle aree alle industrie danneggiate o distrutte già residenti nella zona;

c) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

d) alla necessità delle possibili scelte di investimenti industriali da parte delle imprese a partecipazione statale;

e) all'esigenza di sicurezza, igieniche e di incolumità degli abitanti ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di illustrarlo.

BUSETTO. Questo ordine del giorno nasce dall'esigenza che vengano suggeriti al Consorzio del nucleo di industrializzazione dei comuni di Longarone e Castellavazzo alcuni criteri da seguire.

Noi non abbiamo voluto proporre di introdurre nel testo stesso del provvedimento i criteri orientativi circa il tipo di industrializzazione e l'assegnazione delle aree, proprio perché siamo guidati dall'esigenza di fare molto presto. Abbiamo però ritenuto opportuno di presentare questo ordine del giorno nel quale sono indicati una serie di criteri a tal fine.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ho già detto precedentemente, in privato, ad alcuni colleghi quali potrebbero essere le perplessità del ministro dell'industria e del commercio in merito ad una eccessiva rigidità dei criteri a cui si riferisce l'ordine del giorno. Accetto quindi come raccomandazione l'ordine del giorno stesso dato che porta anche le firme degli onorevoli Mosca e Ripamonti e che quindi esprime una larga convergenza di opinioni, pregando però i proponenti di accontentarsi di una accettazione come raccomandazione.

Questi criteri, infatti, dovrebbero riferirsi non solo a Longarone e Castellavazzo ma al territorio dell'intero piano comprensoriale. D'altra parte è prevista l'istituzione di un consorzio che amministrerà le aree industriali, e poiché si tratta di un Consorzio di enti costituito in base alla legge, penso che ad esso debba essere lasciata una certa autonomia di decisione sulla congruità degli impianti, sulla necessità di certe opere e sulla destinazione delle aree. Vi è inoltre una Commissione provinciale che deve esprimere il proprio parere sugli insediamenti ed anche ad essa deve essere lasciato un certo spazio di discrezionalità. Vi è poi da rilevare che lo statuto del Consorzio deve essere approvato dal Ministro dell'industria e del commercio e che esso prevederà indubbiamente dei criteri per la scelta delle industrie e l'attribuzione delle aree.

Con queste precisazioni, come ho già detto, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione, anche in considerazione dell'elasticità con la quale debbono essere intesi i criteri cui dovrà uniformarsi l'azione del consorzio. Faccio anche osservare che questo ordine del giorno più che al ministro è rivolto al consorzio stesso.

BUSETTO. Proprio perché questo non è un ordine del giorno rivolto al Governo non è pensabile ad un'accettazione come raccomandazione da parte di esso. Vorrei che l'ordine del giorno fosse posto in votazione e che la Commissione lo approvasse, rivolgendosi ad un Consorzio di enti locali perché esso segua quanto nell'ordine del giorno è specificato. Aggiungo che con esso non si pone alcun obbligo per il Consorzio.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dovrei allora entrare nel merito e non vorrei che la questione si ingrandisse. Riconosco la validità delle intenzioni dei presentatori; temo però che volendo risolvere bene il problema, noi finiremmo per sottrarre al Consorzio quella giusta libertà d'azione che deve avere.

RIPAMONTI. Desidero solo dire che se il Governo accetta questo ordine del giorno non vi è bisogno di votarlo perché in sostanza con esso si ripropongono dei criteri che già in sostanza vengono adottati.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Poiché questo ordine del giorno non si rivolge al Governo, non posso che rimettermi alla Commissione. Ho detto che lo accetto come raccomandazione di studio per il Consorzio, ma non vi è materia per il Governo per accoglierlo. Temo che si introducano elementi di rigidità che impediscano al Consorzio di scegliere in base alle domande che saranno presentate le industrie che dovranno insediarsi nel nucleo di industrializzazione. Vi sono dei criteri che nella situazione di fatto possono contraddirsi tra loro, per cui noi dovremmo stabilire un ordine di preferenza tra questi criteri. Se diciamo che va garantito l'insediamento dell'impresa danneggiata e poi vogliamo far riferimento anche agli altri criteri indicati nell'ordine del giorno, si pone la necessità di un giudizio certamente complesso e che comunque il legislatore istituendo il Consorzio ha inteso affidare ad esso.

MOSCA, *Relatore*. Il discorso è limitato alle industrie danneggiate, perché per tutto il resto noi esprimiamo solo la preoccupazione che le aree vengano assegnate ad industrie che poi dopo sei mesi si trasferiscono altrove.



## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1964

Richiamo inoltre l'attenzione del Governo sul fatto che non si possano spostare fuori del territorio di Longarone e Castellavazzo le industrie danneggiate se non si provvede ad estendere nel contempo la zona entro la quale debbono localizzarsi le industrie per beneficiare degli incentivi previsti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Busetto, Mosca e Ripamonti.

*(È approvato).*

Avverto che la proposta di legge n. 1689, sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

MOSCA e BARONI: « Norme relative al piano regolatore generale di Longarone e Castellavazzo » (1689);

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

SULLO ed altri: « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (1614):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Bottari, Busetto, Calvetti, Cianca, Corghi, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Fracassi, Greggi, Guarra, Lusoli, Mariconda, Mosca, Napolitano Luigi, Ripamonti, Sullo, Terranova Corrado, Villani.

**La seduta termina alle 20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI